Comune di Sesto Fiorentino **Comune di Signa** **Comune di Vaglia**

Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016

L'anno 2020 il giorno 9 del mese di Gennaio

TRA

- il Comune di Sesto Fiorentino, con sede legale in piazza Vittorio Veneto n. 1 codice fiscale 00420010480 legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Lorenzo Falchi nato a Firenze il 07/05/1980 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 30/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Signa, con sede legale in Piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale 01147380487 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Giampiero Fossi nato a Signa il 08/08/1957, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n.116 del 23/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;

- il Comune di Vaglia, con sede legale in Piazza Corsini n. 3, codice fiscale 00864490487 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Leonardo Borchi, nato a Firenze il 27/05/1951, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 30/12/2019 esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- l'art. 37 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

- Il medesimo articolo al comma 4 prevede altresì che:

"Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

- Sebbene *l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019* abbia sospeso il citato comma 4, fino al 31/12/2020, i Comuni associati intendono proseguire la collaborazione in materia di appalti pubblici già sperimentata con le precedenti convenzioni mantenendo le funzioni attribuite alla centrale di Committenza

- il termine "accordo consortile" riportato alla lettera b) costituisca una espressione tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

PREMESSO, INOLTRE:

- che l'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 ammette la possibilità del generale ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento come alternativa alle altre forme di acquisto centralizzato/aggregato da effettuarsi con le forme associative;

- che il Comune di Vaglia e il Comune di Signa gestiranno in modo autonomo le proprie acquisizioni di beni e servizi sugli strumenti elettronici quali Consip Mepa o altri soggetti aggregatori regionali;

- che i tre Comuni associati possono gestire in modo autonomo le procedure di acquisto di servizi e forniture inferiori a € 40.000;

- che i tre Comuni possono gestire in modo autonomo le procedure di acquisto di lavori inferiori a € 150.000,00 e i lavori di manutenzione ordinaria di importo inferiore a 1 milione;
- che la CuC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente aderente stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA)

SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Art.1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie forme e procedure troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante la costituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, di seguito C.U.C. ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli emanandi decreti attuativi ivi previsti. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:

a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;

b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli approvvigionamenti nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;

c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione

d) produrre risparmi di spesa, mediante la eventuale gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli associati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

4. Ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del "codice dei contratti pubblici" per le attività ad essa direttamente imputabili.

5. La Centrale Di Committenza, svolge ai sensi dell'art. 39 comma 1 del Codice dei contratti, attività di committenza ausiliarie come definite all'art. 3 del Codice dei contratti Pubblici fornendo supporto agli enti associati per le attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;

3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

Art. 3

Ambito applicativo della convenzione

1. La presente convenzione si applica:

a) alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori, di importo superiore a 150.000 euro esclusi quelli di manutenzione ordinaria per i quali vige la soglia di cui alla lettera b;

b) alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1 milione di euro;

c) alle procedure per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, inclusi i servizi di cui all'allegato IX del Codice dei contratti, di importo superiore a 40.000 euro;

2. Le procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture di importo superiore a quelli indicati al comma precedente sono effettuate dalla Centrale di committenza nel rispetto delle norme che disciplinano la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 38 del Codice dei Contratti e nell'ambito da essa previsto.

3. Le parti danno atto che nelle more dell'emanazione del DPCM che definisce i requisiti di qualificazione ex art. 38 del Codice dei contratti e fino alla data di entrata in vigore del sistema che li definisce, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, cui la C.U.C. è iscritta con attestazione del 12/1/2016 con numero codice 0000546243. I Comuni associati si riservano, pertanto, in tale periodo transitorio, verificata la rispettiva iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), e valutata l'urgenza ed il grado di complessità, di svolgere in autonomia alcuni degli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del citato codice.

Art. 4

Categorie merceologiche per le quali non si applica la Convenzione

La presente convenzione non si applica:

a. per l'acquisto di servizi informatici e di connettività di qualunque importo per cui si applica il comma 512 della l. 208/2015 ovvero acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

b. Per acquisti delle categorie merceologiche individuate dall'art.1 comma 7 del DL 95/2012 e DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile, buoni pasto) per cui vi è obbligo di acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
c. Per i servizi di cui al DPCM del 24/12/2015 ex art.9 c. 3 del DL 66/2014 (vigilanza armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti sopra soglia comunitaria) nei limiti degli importi annuali di spesa stabiliti ex lege per i quali vige l'obbligo di acquisto su Consip o altro soggetto aggregatore.
d. a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione ANAC n. 4/2011 o comunque a tutto quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, come a titolo meramente esemplificativo, gli acquisti su Mepa, Consip, o altre piattaforme regionali, spese economali, affidamenti in house, convenzioni con le associazioni di volontariato.

Art. 5

Individuazione del Comune capofila e della struttura operativa

1. I Comuni associati stabiliscono la sede della centrale di Committenza presso il Comune di Sesto Fiorentino quale Ente capofila.
2. Il Comune di Sesto Fiorentino individua nel Servizio Gare la struttura tecnico-organizzativa operante per la Centrale Unica Di Committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate con la presente convenzione.

Art. 6

Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2021 .
2. Al termine del primo anno (31/12/2020) le parti qualora siano apportate modifiche all'art.37 comma 4 del Codice e in particolare qualora venga meno la sospensione dell'obbligo di ricorso alla Cuc per i Comuni non capoluogo, le parti procederanno ai necessari adeguamenti al testo della convenzione stessa. Nel caso la sospensione sia prorogata si manterrà il testo vigente fino alla scadenza naturale, procedendo secondo quanto previsto ai commi successivi.
3. Entro due mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
4. Entro due mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Art. 7

Tempi e procedure

1. Il Comune capofila dovrà avviare la procedura di gara, con l'approvazione del bando o dell'invito a procedura negoziata , entro e non oltre **40** giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune associato.
2. Alla richiesta dovrà essere allegata in formato digitale:

- la determinazione a contrarre, esecutiva completa di ogni documento allegato necessario per l'espletamento della gara;
- il progetto esecutivo o il progetto di servizio e i provvedimento che li approvano;
- ogni altro elaborato che sia necessario all'espletamento della procedura di gara;

Il termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo del Comune di Sesto Fiorentino.

3. Qualora la richiesta pervenga incompleta, la Centrale Unica di Committenza provvederà a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune interessato apporti le dovute modifiche e integrazioni. Il termine di cui al comma 1 in tal caso decorrerà dal momento della ricezione della suddetta documentazione così modificata

4. Il termine di cui al comma 1 potrà essere ridotto a **30** giorni, per ragioni di particolare urgenza anche con riferimento a finanziamenti o contributi cui l'affidamento sia condizionato, previo accordo fra Comune richiedente e Cuc

5. Ogni Comune associato comunica alla Centrale unica di committenza entro il 31 gennaio di ciascun anno:

a) i contratti ripetibili in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i contratti di lavori che si intendono affidare nell'esercizio successivo, con riferimento al piano triennale delle opere pubbliche ai sensi dell' art. 21 comma 3 del Codice dei Contratti

c) i contratti di servizi e forniture che si intendono affidare nell'esercizio successivo con riferimento al programma biennale dei servizi e forniture ai sensi dell' art. 21 comma 6 del Codice dei Contratti

Art. 8

Funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività

1. La Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

a.1) collaborazione per la definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.2) collaborazione nella definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, incluso lo schema del contratto, per le parti strettamente funzionali alla procedura di gara;

a.3) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) nomina del Responsabile del procedimento di gara presso la Centrale Unica di committenza;

b.2.) redazione e approvazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e/o disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.3) acquisizione del CIG master, valido per la procedura di gara mediante il Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA) della Centrale di Committenza,

b.4.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino all'aggiudicazione definitiva non ancora efficace, quali, in particolare:

b.5) pubblicazione del bando o dell'avviso esplorativo, invio degli inviti nelle procedure negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di concerto con il Rup);

b.6) nomina del Seggio di gara (nelle procedure aggiudicate al minor prezzo) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) includendo almeno due membri esperti indicati dal Comune richiedente la gara e competenti nelle materie oggetto dell'appalto;

b.7) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.8) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.9) richiesta documenti per verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.10) invio proposta di aggiudicazione definitiva e dei verbali di gara ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione a carico del Comune procedente. Il fascicolo in formato digitale, viene trasmesso ai fini dell'adozione dei successivi atti di propria competenza, entro 5 giorni dalla

approvazione della proposta di aggiudicazione unitamente alla richiesta di pagamento di quanto dovuto.

b.11) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 76 e 29 del Codice dei contratti, inclusa la pubblicazione dell'esito di gara e la comunicazione ai concorrenti delle data di stipula del contratto.

2. Il Comune di Sesto Fiorentino - ente capofila operante come Centrale unica di committenza - prima di procedere alla redazione e approvazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre esecutiva del Comune richiedente.

Nel quadro economico dell'opera/servizio dovranno essere compresi anche i rimborsi dei costi diretti e generali dovuti alla C.u.c. nonché gli incentivi di cui all'art.113 comma 5 del Codice dei Contratti, ove previsti.

Art. 9

Funzioni e attività di competenza dei Comuni associati in ordine alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza

1 Restano di esclusiva competenza del Comune associato sia la fase che precede la predisposizione del bando (scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, capitolati tecnici ecc.), sia la fase che segue (stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).

2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente convenzionato:

a) nella fase precedente la procedura di affidamento:

a.1.) ogni atto inerente la programmazione del fabbisogni, attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali delle opere pubbliche e dei servizi/forniture;

a.2.) la progettazione, in ogni livello, dei lavori e dei servizi/forniture e l'approvazione degli stessi;

In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento

non può essere presa in carico / svolta dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.3.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di inizio e svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) individuazione del Responsabile unico del procedimento presso il Comune associato ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016

b.2 adozione della determinazione a contrattare prevista dall'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/20146 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;

b.3) redazione e approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

b.4.) collaborazione con la Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, risposta a quesiti o chiarimenti dei concorrenti, predisposizione di memorie in caso di contestazione.

b.5) Verifica di anomalia dell'offerta e rilascio del relativo parere da parte del RUP, ai fini dell'aggiudicazione;

b.6.) verifica dei requisiti generali e speciali sull'aggiudicatario mediante svolgimento dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e verifica di congruità sugli oneri di manodopera dichiarati dall'aggiudicatario;

b.7) adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione da parte della CUC.

b.8.) richiesta documentazione per contratto all'aggiudicatario e stipula del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 .

b. 9.) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 76 del Codice dei contratti, successive alla aggiudicazione definitiva efficace e alla stipula del contratto.

b.10.) acquisizione del CIG derivato con le credenziali del proprio Responsabile unico del procedimento ai fini dell'assunzione dell'impegno di spesa, della stipula del contratto e dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità.

c) ogni adempimento relativo alla fase di esecuzione del contratto;

d) ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza sui siti informatici Anac e Osservatorio regionale e sul quello istituzionale dell'Ente.

Art. 10

Gestione dei documenti delle procedure di gara e delle richieste di accesso

1. L'ufficio operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per le procedure e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo articolo sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva non efficace, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

Art. 11

Contenzioso

1. Le controversie aventi ad oggetto la procedura di gara, da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal Comune associato per il quale è stata espletata la procedura stessa, che ne sostiene per intero le spese.

2. La Centrale unica di committenza, collabora con i Comuni associati:

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

3. Nei documenti di gara dovrà essere espressamente previsto che la Centrale Unica Di Committenza presso il Comune di Sesto Fiorentino agisce in nome e per conto del Comune associato per cui l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve

notificare il ricorso stesso anche all' Ente associato per conto del quale la CUC ha svolto la procedura di gara.

Il singolo Comune associato, mantiene sia la legittimazione attiva che passiva nell' eventuale contenzioso.

Articolo 12

Struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – Ruolo e competenze

1. La Centrale di committenza è istituita convenzionalmente presso il Comune di Sesto Fiorentino.
2. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila a operare quale Centrale unica di committenza è il Servizio Gare del Comune di Sesto Fiorentino, il cui Responsabile coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche, anche con riferimento a personale eventualmente assegnato in missione dagli enti associati.
3. L'Ufficio comune della Centrale di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale.
4. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse dei Comuni associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.
6. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune di Sesto Fiorentino, adeguandone i contenuti in modo da

dare conto del ruolo di Centrale di Committenza che agisce per conto dell'ente associato richiedente la procedura stessa.

7. Ciascun Comune associato, per quanto di competenza, provvede agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.
8. La Centrale di committenza adempie unicamente agli obblighi di pubblicità previsti dal Codice Appalti e connessi alla pubblicazione della gara, del suo esito e delle relative comunicazioni ai concorrenti, inclusa quella di stipula del contratto, da effettuarsi tutte tramite la piattaforma telematica.

Art. 13

Responsabile unico del procedimento

1. I Comuni associati che ricorrono alla Centrale di committenza nominano, per ciascuna procedura, il responsabile del procedimento che assume specificamente, il ruolo e le funzioni di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016.

Per le attività richieste e svolte dalla C.U.C. il Rup:

- si coordina col Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- svolge tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
- procede alla verifica delle offerte anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, con rilascio del relativo parere;
- svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

- svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, e l'assunzione del Cig derivato.
- Provvede all'adempimento degli obblighi relativi alle norme sulla trasparenza e anticorruzione secondo i regolamenti e piani dell'Ente di appartenenza;

Per le attività svolte dalla centrale di Committenza e per i subprocedimenti ad essa demandati, assume le funzioni di Responsabile del procedimento di gara il Responsabile del servizio che opera come Cuc presso il Comune capofila.

Tale indicazione deve essere riportata negli atti di gara insieme al nominativo del Rup.

Art. 14

Seggio di gara e Commissione giudicatrice

1. Il responsabile del Servizio Gare presso il Comune capofila, svolge, di norma, in qualità di seggio di gara, tutte le operazioni di affidamento nelle procedure aggiudicate al solo prezzo.
2. Nelle procedure di gara aggiudicate col criterio qualità/prezzo, il seggio di gara procede alla ammissione amministrativa delle offerte ammesse, mentre la Commissione valutatrice procede all'esame delle offerte tecniche e alla attribuzione dei punteggi, alla apertura delle offerte economiche e alla attribuzione complessiva dei punteggi e alla formazione della graduatoria.
3. La Commissione è nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice dei contratti, con provvedimento del Dirigente Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base alla presente convenzione.
4. La Commissione è composta dal Presidente, di norma un Dirigente o un responsabile di Servizio, e da due membri di comprovata esperienza.
5. Il Presidente è individuato fra i Dirigenti o Responsabili di servizio dei Comuni associati. I membri esperti della Commissione possono essere dipendenti dell'Ente nell'interesse del quale o dei quali viene svolta la procedura, o dipendenti di altro Ente e individuati da quest'ultimo, nel rispetto del criterio di rotazione.

In ogni caso la nomina viene effettuata:

a) nel rispetto delle regole sulla incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

b) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 77, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

6. Il Dirigente della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza di norma ricopre l'incarico di Presidente della Commissione giudicatrice. Qualora sia impossibilitato o non possa assumere l'incarico per ragioni di incompatibilità o conflitto di interessi, nomina:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, un Dirigente / Responsabile di Servizio del Comune associato;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Dirigente / Responsabile di Servizio di un Comune associato, scelto d'intesa tra gli enti associati.

7. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente del Servizio gare preso la Centrale di Committenza.

Art. 15

Riparto delle spese sostenute dalla Centrale di Committenza

1. L'Ufficio operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione il proprio personale, di cui si assume direttamente gli oneri, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione in forma associata.

3. I singoli Comuni associati devono, qualora la C.U.C. ne richieda la disponibilità, mettere a disposizione della struttura operativa presso la Centrale e per la durata strettamente necessaria allo svolgimento della procedura di gara richiesta dal medesimo Ente, le risorse umane necessarie, che svolgeranno prestazione lavorativa in missione, mantenendo a proprio carico gli oneri relativi al

trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali e eventuali specifiche indennità. Gli Enti associati potranno concordare anche l'assunzione con contratto a termine di personale aggiuntivo da impiegare esclusivamente nella Centrale di Committenza, con oneri suddivisi pro quota fra gli enti associati.

4. Le risorse finanziarie per la gestione della gara ad opera della Cuc delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati e sono previste nel quadro economico dell'opera del servizio o della fornitura.

In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall'espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento anche della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi dell'ente capofila (spese per il personale, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

Tali voci di costo dovranno essere previsti da ciascun ente nel quadro economico dell'opera del servizio e della fornitura, dandosi atto della copertura nella determinazione a contrattare.

5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

6. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni da parte del Comune associato è commisurato in misura percentuale sull'importo a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza, così determinato:

a) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio del minor prezzo: **0,25%** dell'importo a base di gara;

b) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio di OEV: **0,45%** dell'importo a base di gara

7. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene previa richiesta predisposta dalla Centrale di Committenza e inviata unitamente alla proposta di aggiudicazione cui si riferisce.

L'ente che ha richiesto la gara procede al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e comunque entro la chiusura dell'esercizio di bilancio..

Art. 16

Incentivi per il personale della Centrale di Committenza

1.Oltre ai costi di cui all'articolo precedente, l'Ente associato dovrà prevedere nel quadro economico, fra le somme a disposizione, gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, comprendenti anche la quota, non superiore ¼ del fondo stesso, da destinare anche al personale della centrale di committenza, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 113, con modalità operative che saranno concordate dai Comuni associati entro un mese dall'entrata in vigore della presente convenzione e in applicazione dei rispettivi regolamenti di ciascun Ente sulla ripartizione degli incentivi stessi. La ripartizione concordata si applica anche alle procedure espletate nella vigenza della precedente convenzione purché ne ricorrano i presupposti.

Le suddette somme, così come i rimborsi previsti dal comma 4 del precedente articolo, sono dovute alla C.U.C. successivamente alla aggiudicazione dell'appalto o nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra causa non attribuibile alla Centrale stessa, inclusi i provvedimenti in autotutela, successivamente all'atto con cui si dichiara la mancata aggiudicazione.

Art. 17

Riservatezza

1. L'Ufficio operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento UE 679/2016.

2. Il Comune di Sesto Fiorentino è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili all'affidamento.

3. I singoli Comuni associati sono titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 18

Prevenzione della corruzione

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l'Ufficio che opera per conto della C.u.c.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'Ufficio comune / dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

4. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti dell'ANAC devono essere compiutamente effettuati da parte del singolo Comune associato.

Art. 19

Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, qualora le modifiche stesse siano di dettaglio e quindi non rientrino in quelle di cui al comma seguente.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.

Art. 20

Recesso dalla convenzione

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione previa adozione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale e formale comunicazione agli altri enti aderenti trasmessa per posta certificata. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione suddetta. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese di cui all'art. 14 e 15 fino alla data di operatività del recesso.

2. Qualora il recesso sia esercitato dal Comune capofila la cui struttura organizzativa opera come Centrale di committenza, questo dovrà dare agli altri Enti associati un preavviso di almeno 60 giorni e dovrà garantire oltre alla ultimazione delle procedure di gara già in corso, l'espletamento delle procedure per le quali sia già stata trasmessa la determinazione a contrattare.

Art. 21

Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati risolvono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

Art. 22

Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo -TAR Toscana.

Comune di Sesto Fiorentino	Comune di Signa	Comune di Vaglia
Sindaco Lorenzo Falchi	*Sindaco Giampiero Fossi*	*Sindaco Leonardo Borchi*